



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], all'udienza di discussione del 15.04.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] e vertente

TRA

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nata a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], rapp.ta e difesa dagli avv.ti **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo**;

- **ricorrente** -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'Ufficio IX° – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in persona del suo legale rappresentante pro tempore [REDACTED] e dei funzionari, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

- **resistente** -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.06.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo: *“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite nei seguenti periodi di servizio: A.S. 2021/22 dal 27/01/2022 al 18/02/2022; dal 19/02/2022 al 19/03/2022; dal 20/03/2022 al 26/04/2022; dal 27/04/2022 al 31/05/2022; dal 01/06/2022 al 08/06/2022; dal 09/06/2022 al 15/06/2022; dal 16/06/2022 al 30/06/2022; dal 01/07/2022 al 09/07/2022 (Liceo Statale ‘[REDACTED]’); dal 02/02/2022 al 28/02/2022 (Liceo Statale “A. Manzoni”); dal 09/03/2022 al 11/03/2022; dal 12/03/2022 al 18/03/2022; dal 19/03/2022 al 23/03/2022; dal 24/03/2022 al 25/03/2022; dal 26/03/2022 al 01/04/2022; dal 02/04/2022 al 08/04/2022; dal 20/04/2022 al 22/04/2022; dal 26/04/2022 al 29/04/2022; dal 30/04/2022 al 03/05/2022; dal 04/05/2022 al 06/05/2022; dal 07/05/2022 al 27/05/2022; dal 28/05/2022 al 01/06/2022; dal 03/06/2022 al 03/06/2022; 04/06/2022 al 08/06/2022 (I.C. ‘[REDACTED]’); per l'ammontare di un credito*



Residua il governo delle [REDACTED], che seguono la [REDACTED] e [REDACTED] come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in persona della [REDACTED], così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi indicati in ricorso;
- 2) condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di euro 624,88, a titolo di retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in ricorso, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo;
- 3) condanna parte resistente al pagamento [REDACTED]

Così deciso in S. Maria C.V., 15.04.26

Il Giudice del lavoro

